

REGOLAMENTO (CE) N. 306/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

segnazione di prodotti da ritirare dalle scorte d'intervento e, dall'altro, l'autorizzazione, nelle condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92, di trasferimenti intracomunitari per permettere l'esecuzione del piano modificato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1539/2006.

(4) Il presente regolamento deve essere applicabile a partire dal 1° gennaio 2007, data a partire dalla quale la Romania e la Bulgaria sono divenute membri dell'Unione europea.

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ⁽²⁾, la Commissione, con regolamento (CE) n. 1539/2006 della Commissione ⁽³⁾, ha adottato il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2007 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(2) È opportuno adattare il piano suddetto per consentire la partecipazione della Romania a questa azione comunitaria nel 2007. Per la Romania, l'adattamento deve riguardare, da un lato, l'attribuzione di mezzi finanziari e l'as-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 21).

⁽³⁾ GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1539/2006 è modificato come segue.

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) la tabella che figura alla lettera a) è modificata come segue:

i) la seguente riga è inserita dopo la riga relativa al Portogallo:

«România	16 649 889»
----------	-------------

ii) l'ultima riga è sostituita dalla seguente:

«Totale	275 563 261»
---------	--------------

b) la tabella che figura alla lettera b) è modificata come segue:

i) la seguente riga è inserita dopo la riga relativa al Portogallo:

«România	96 712			11 986»
----------	--------	--	--	---------

ii) l'ultima riga è sostituita dalla seguente:

«Totale	667 018	61 541	30 026	45 210»
---------	---------	--------	--------	---------

2) Nell'allegato III, la tabella è sostituita dalla seguente:

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell'ambito del piano per il 2007

	Prodotto	Quantità (t)	Detentore	Destinatario
«1.	Frumento tenero	2 207	MMM, Suomi/Finland	Põllumajanduse Registre ja Informatsioonid, Eesti
2.	Frumento tenero	11 760	BLE, Deutschland	OPEKEPE, Elláda
3.	Frumento tenero	110 000	ONIGC, France	FEGA, España
4.	Frumento tenero	103 429	BLE, Deutschland	AGEA, Italia
5.	Frumento tenero	19 036	AMA, Österreich	AGEA, Italia
6.	Frumento tenero	5 637	MMM, Suomi/Finland	Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva
7.	Frumento tenero	1 550	ONIGC, France	National Research and Development Centre, Malta
8.	Frumento tenero	20 000	ONIGC, France	INGA, Portugal
9.	Frumento tenero	96 712	MVH, Magyarország	Paying and Intervention Agency for Agriculture, România

	Prodotto	Quantità (t)	Detentore	Destinatario
10.	Frumento tenero e altri cereali	2 610	MVH, Magyarország	AAMRD, Slovenija
11.	Riso	23 641	OPEKEPE, Elláda	ONIGC, France
12.	Riso	20 000	OPEKEPE, Elláda	Ente Risi, Italia
13.	Riso	14 000	OPEKEPE, Elláda	INGA, Portugal
14.	Burro	3 511	Department of Agriculture and Food, Ireland	Office de l'Elevage, France
15.	Zucchero	3 338	FEGA, España	ONIGC, France
16.	Zucchero	2 760	ARR, Polska	Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva
17.	Zucchero	1 435	FEGA, España	INGA, Portugal
18.	Zucchero	11 986	MVH, Magyarország	Paying and Intervention Agency for Agriculture, România
19.	Zucchero	500	ARR, Polska	MMM, Suomi/Finland*